Il piano economico-finanziario è lo strumento che garantisce l’equilibrio gestionale nei contratti di partenariato pubblico-privato, pertanto la sua revisione deve essere oggetto di attenta valutazione e deve dipendere da eventi non imputabili all’operatore economico privato.

Le linee-guida Anac n. 9 precisano le finalità del pef e i suoi contenuti essenziali, nonché chiariscono le modalità per la sua rimodulazione, qualora si realizzino i particolari presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici e specificati nel singolo rapporto con il partner prvato attraverso gli strumenti convenzionali.

L’Anac chiarisce che l’equilibrio economico e finanziario si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l’esecuzione del contratto, inclusi quelli relativi all’ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello stesso ad un tasso che può essere definito congruo, nonché quelli richiesti per versare le imposte.

L’equilibrio è rappresentato dai valori di specifici indicatori che devono essere esposti nel pef ed individuati in base alla metodologia utilizzata per l’analisi di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

L’Anac evidenzia alcuni dei principali indicatori utilizzabili, come

quelli che misurano capacità del progetto di generare ricchezza (es. il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto), quelli di riferimento per la redditività dell’operatore economico o quelli che misurano la sostenibilità finanziaria del progetto (es. il rapporto tra l’importo del flusso di cassa disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito per il medesimo periodo).

Le linee-guida n. 9 chiariscono anche quando il pef può considerarsi in equilibrio, precisando i parametri essenziali che devono essere rilevati in rapporto ai vari indicatori (es. quando il valore attuale netto è pari a zero).

La revisione del pef è possibile quando si verifichino eventi non imputabili all’operatore economico, determinati da cause di forza maggiore, che rendano più oneroso o impossibile l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Proprio nel contratto l’amministrazione deve dettagliare i casi di forza maggiore che possono incidere sull’equilibrio economico-finanziario, come ad esempio i fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità o l’indisponibilità di energia, gas o acqua per cause non imputabili all’amministrazione, all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto. o l’indisponibilità di alimentazione elettrica.

Alberto Barbiero – Filippo Corradini

La revisione del PEF di cui agli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell’equilibrio economico e finanziario. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa. I valori degli indicatori economici e finanziari di progetto rappresentano un utile strumento di monitoraggio delle revisioni del piano. Le variazioni di detti valori,

rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto potrebbero segnalare casi in cui la revisione del PEF ha modificato le condizioni di equilibrio iniziale a vantaggio della parte privata.

* 1. L’articolo 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici si applica anche alla revisione del PEF nell’ambito di contratti di concessione prevista all’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici.